

**IL «CASUS EXCEPTUS»:
STORIA E VALORE CANONISTICO
DELLA CONFERMAZIONE PONTIFICIA
DI UN CULTO PRESTATO
«AB IMMEMORABILI» AD UN BEATO**

Introduzione

È noto che le forme attraverso le quali la Chiesa riconosce ed addita la santità di qualche suo figlio si sono evolute nel corso della storia, fino all'odierna prassi prevista per i processi inerenti le cause di beatificazione e di canonizzazione¹.

Nell'antichità, infatti, non esisteva una procedura fissa: è solo a partire dal 1234 che si conia una prima via ufficiale da seguire in merito, tuttavia nessuno oggi dubiterebbe o metterebbe in forse il valore della canonizzazione di grandi Santi antichi avvenuta tramite procedure all'epoca vigenti o quantomeno tollerate, come ad esempio la canonizzazione vescovile o quella per acclamazione popolare, senza cioè l'intervento autoritativo diretto del Romano Pontefice; si deve tuttavia tenere presente che non è meto-

¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Divinus perfectionis Magister*, 25 gennaio 1983, circa la nuova legislazione per le cause dei Santi, *AAS* 75 (1983) 349-355. Per un'analisi dell'evoluzione storica di dette cause, si veda anche E. APECITI, «L'evoluzione storica delle procedure ecclesiastiche di canonizzazione», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 15 (2002) 57-90. Nota Apeciti: «Forse non è propriamente corretto parlare di "normativa", almeno sino a tutto il XII secolo, mentre si addice meglio il termine di "prassi". Non era, infatti, univoca e cogente, ma si attuava secondo le circostanze e l'autorevolezza del vescovo implicato. È vero anche che col passare del tempo questa prassi andò consolidandosi». *Ibid.*, 68.

dologicamente corretto applicare *in toto* l'attuale terminologia ad epoche storiche assai lontane².

È solo col tempo che «si profilò nitidamente l'intervento decisivo dell'autorità ecclesiastica: prima, del Vescovo locale; poi, del Romano Pontefice, al quale la questione rimase riservata»³.

Inoltre, è bene ricordare che oggi è dottrina comunemente accettata che, nel procedere in una causa di canonizzazione, come in ogni altro processo canonico, non si

² Cf. S. KUTTNER, «La réserve papale du droit de canonisation», *Revue historique de droit français et étranger* 17 (1938) 175; cf. altresì C. PACIOCCO, «Per un "carisma" del diritto. Canonizzazioni, procedura processuale e agiografia (secoli XI-XIII)», *Studi giuridici* 40 (1999) 1009-1037.

³ J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, 74. L'Autore, canonista e docente presso la Pontificia Università della S. Croce in Roma e da decenni Consultore della Congregazione per le Cause dei Santi, distingue, seppur solo per motivo funzionale, i seguenti periodi nella storia delle cause di canonizzazione: a) l'epoca dei primi martiri e confessori; b) le canonizzazioni vescovili fino al 993, anno in cui avvenne la prima canonizzazione mediante bolla papale di cui si abbia testimonianza documentale (si tratta della canonizzazione di S. Ulderico, Vescovo di Augusta, operata da Giovanni XV); c) dal 993 al 1234: coesistenza della canonizzazione papale e di quella vescovile, fino alla riserva del Papa con la decretale *Audivimus* di Alessandro III nel 1170, che, tuttavia, acquisì carattere di legge universale solo con la sua inclusione nelle *Decretali* di Gregorio IX (nel 1234); d) istituzione della Sacra Congregazione dei Riti (Sisto V, con la Costituzione apostolica *Immensa Aeterni Dei* del 22 gennaio 1588); raccolta dei decreti promulgati per ordine di Urbano VIII (nel 1642), che è alla base dell'attuale procedura nelle cause di canonizzazione; pubblicazione, nel 1734, della prima edizione della monumentale opera di Prospero Lambertini (poi Benedetto XIV) *Opus de servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione*; e) l'istituzione della sezione storica in seno alla S. Congregazione dei Riti (Pio XI, 6 febbraio 1930); la promulgazione del *Codex Iuris Canonici*, nel 1917; il Motu proprio del Beato Paolo VI *Sanctitas clarior* del 19 marzo 1969 e la Costituzione apostolica *Divinus perfectionis Magister* di San Giovanni Paolo II, del 25 gennaio 1983. Cf. *Ibid.*, 75-76.

richiede una certezza assoluta con prove che producano l'evidenza fisica, ma, come chiari Pio XII⁴, una certezza morale, che, benché «compatibile con la possibilità assoluta del contrario, esclude nel caso concreto qualsiasi motivo degno di attenzione per la realtà del contrario»⁵, evitando ogni formalismo giuridico che, alla fine, potrebbe provocare una vera ingiustizia⁶.

1. Come vanno intesi i termini beatificazione, canonizzazione e conferma di culto?

Come premessa necessaria si deve chiarire cosa si debba intendere per beatificazione e canonizzazione. Benedetto XIV, Prospero Lambertini, insigne canonista, nella sua opera *De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione*, al capitolo 39, chiarisce che la beatificazione è di regola un *cultus permissio* che solo talvolta può comportare anche un *cultum praeceptum* limitatamente però ad un determinato luogo e non a tutta la Chiesa («*per modum simplicis facultatis, et per actum minime extremum, nec ultimum definitivum*»), culto ordinato sempre e comunque «*ad sententiam definitivam non adhuc prolatam, sed, accedentibus novis circumstantiis, proferendam*»; mentre la canonizzazione è «*summi Pontificis sententia definitiva, qua cultus praecipitur in universa Ecclesia*».

Pertanto, la beatificazione potrebbe essere definita come «l'atto mediante il quale il Santo Padre concede a un Servo di Dio il titolo di Beato e autorizza il culto pubblico in suo onore nell'ambito di una chiesa particolare e frequentemente anche di un ente ecclesiastico (istituto religioso, ecc.)», mentre la canonizzazione è «un atto pontificio che

⁴ Cf. Pio XII, allocuzione alla Sacra Romana Rota, 1° ottobre 1942, *AAS* 34 (1942) 338-343.

⁵ J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 25. Cf. anche 175-191.

⁶ Cf. J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 183-184.

estende il culto pubblico alla Chiesa universale e comporta inoltre la dichiarazione di un *factum dogmaticum*»⁷.

La beatificazione, quindi, comporta che una chiesa particolare o un ente pubblico possa tributare culto pubblico in onore del Beato interessato⁸. Inoltre, ciò che distingue la beatificazione e la canonizzazione tra loro si riflette prettamente sul piano giuridico-liturgico: «l'atto di beatificazione ha un *carattere permissivo o concessivo*, in relazione al culto, presentandosi nei contenuti piuttosto come un indulto, cioè quale provvedimento della competente autorità che esime i fedeli dall'obbligo di osservare la norma che vieta atti di culto ecclesiastico e pubblico a persone di cui la Sede Apostolica non abbia accertato la santità. L'atto

⁷ J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 34-35. «Attualmente la canonizzazione è intesa come atto pontificio che autorizza il culto pubblico del Servo di Dio (della Serva di Dio), limitato ad un paese, una città, una diocesi o una famiglia religiosa [...] e riguarda la celebrazione della Santa Messa e la recita del Breviario». H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione. Storia e procedura*, Città del Vaticano 2005, 96.

⁸ Cf. J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 41. Cf. altresì E. ZANETTI, «Beatificazioni e canonizzazioni nella Chiesa del terzo millennio», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 15 (2002) 39-42. Nota Zanetti: «Sintetizzando l'ampia discussione su questo argomento, possiamo dire che i parametri in questione sono essenzialmente tre: forza normativa, estensione del culto e natura magisteriale. Quanto al primo: la beatificazione è l'ammissione del culto di un beato, cioè si permette che un servo di Dio venga venerato come beato; la canonizzazione è la prescrizione del culto di un santo, cioè si obbliga a venerare un beato come santo. Quanto al secondo: il culto del beato è permesso in un determinato luogo (per esempio, una diocesi) o in una determinata realtà ecclesiale (per esempio, un istituto religioso); il culto del santo è prescritto in tutta la Chiesa. Quanto al terzo: la sentenza di beatificazione emessa dal Papa è da considerarsi come un giudizio pubblico e moralmente certo; la sentenza di canonizzazione emessa dal Papa è da ritenersi come un pronunciamento definitivo e infallibile». *Ibid.*, 40-41; cf. altresì alle pp. 55-56. Inoltre, sottolinea Zanetti che la beatificazione, quantunque sia orientata alla canonizzazione, gode di una propria compiutezza e peculiarità in ordine ad una devozione locale. Cf. *Ibid.*, 42.

di canonizzazione, invece, ha *carattere precettivo*, imponendo il culto del santo all'intero orbe cattolico e a tutti i cristiani»⁹.

Infine, come sottolinea Veraja, è bene ritenere che la differenza più profonda ed essenziale tra beatificazione e canonizzazione risiede nel fatto che, per dirla con il Lambertini già citato più sopra, «*extrema et definitiva de sanctitate sententia cultum aliis Sanctis debitum in universa Ecclesia per Canonizationem, nequaquam vero per Beatificationem praecipiente*»¹⁰.

In tale contesto capiamo come il perno, il discrimine, sia l'atto papale, mentre le formalità e le solennità non incidono nella sostanza del procedimento, per determinare ad esempio se si tratti di canonizzazione formale o equipollente¹¹. Di qui, potremmo fin da subito accennare al fatto che una simile deduzione si potrebbe fare circa la beatificazione, sia essa determinata *per viam cultus* (o *casus exceptus*) o *per viam non cultus* (o procedura ordinaria). Infatti, come vedremo, non solo nel secondo caso, ma anche nel primo si ha un momento in cui interviene il Pontefice, che difatti dà conferma al decreto dato dalla competente Congregazione. Con Veraja, che per molti anni fu sotto-segretario della Congregazione per le Cause dei Santi, sosteniamo dunque che «non è il procedimento

⁹ G. DALLA TORRE, «Processo di beatificazione e canonizzazione», in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVI, Milano 1987, 933; G. DALLA TORRE, «Santità ed economia processuale. L'esperienza giuridica da Urbano VIII a Benedetto XIV», *Archivio Giuridico* 211 (1991) 10-11. Si veda anche: A.P. FRUTAZ, «Elementi costitutivi della cause di beatificazione e di canonizzazione», *Rivista di vita spirituale* 30 (1976) 362-375; P. PAVANELLO, «Piccolo lessico della cause dei Santi», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 15 (2002) 92 (alla voce «Beato»).

¹⁰ F. VERAJA, «La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizzazione», *Apollinaris* 48 (1975) 224-226, specialmente 225.

¹¹ F. VERAJA, «La canonizzazione equipollente» (cf. nt. 10), 232.

seguito nella causa quello che qualifica una canonizzazione come formale. Lo stesso vale per la beatificazione»¹².

Infine, accenniamo anche alla dicitura «*confermazione (o conferma) del culto*». L'istituto viene definito come «l'atto con cui il Papa riconosce ed approva il culto pubblico ed ecclesiastico del quale erano oggetto con il titolo di Beati o Santi, molti Servi di Dio da tempo immemorabile: vale a dire da cento anni almeno avanti le leggi sul culto emanate da Urbano VIII nel Breve Apostolico *Caelestis Hierusalem cives* (4 luglio 1634)»¹³.

2. La procedura di confermazione pontificia di un culto prestatato «*ab immemorabili*» ad un Beato

A questo punto, dopo le necessarie premesse, veniamo ora a chiarire come sia sorta e in che cosa consista questa

¹² F. VERAJA, «La canonizzazione equipollente» (cf. nt. 10), 236, nota 21 e 477, nota 39.

¹³ CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Index ac status causarum*, Città del Vaticano 1999, 74 (nella parte intitolata: «*Terminologia procedurale*»). *L'Osservatore Romano* del 19 dicembre 1999 presentando tale ultima edizione dell'*Index* conveniva nel dire che: «la seconda parte è l'elenco degli antichi "beati" o "santi" (*nuncupati*) che hanno ottenuto dalla Santa Sede la conferma del loro culto, in quanto precedente al 1534, secondo le disposizioni di Urbano VIII (1634). Non si tratta quindi di beatificazioni e canonizzazioni "formali". Comunque il riconoscimento ufficiale del loro culto li pone allo stesso livello dei Beati formalmente dichiarati tali, per quanto concerne il loro culto liturgico». Fokcinski registra come, ciononostante, nel medesimo *Index* appaiano ben 17 casi (per un totale di 104 persone, tralasciando due casi dubbi del '700) di conferme di culto avvenute tra il 1534 ed il 1590, ovvero oltre la soglia temporale stabilita da Urbano VIII. Lo stesso si può rilevare circa l'ormai San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, veggente di Guadalupe, che, morto attorno al 1548, venne compreso nel 1990 nell'elenco delle «*Confirmationes cultus*» (cf. *Index ac status causarum*, 440), durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Cf. H. FOKCINSKI, «*Confirmatio cultus*. Alcune osservazioni in occasione della pubblicazione dell'*index ac status causarum*, quindicesima edizione», *Apollinaris* 76 (2003) 554.

procedura di confermazione pontificia di un culto ininterrotto prestato da tempi antichi¹⁴.

A partire dal 1624, il Papa Urbano VIII emanò diverse disposizioni e decreti sulle cause di canonizzazione confermati in forma specifica con il Breve *Caelestis Hierusalem cives*, del 5 luglio 1634. Lo stesso Pontefice, nel 1640, affidò la revisione delle norme in vigore per la canonizzazione alla Sacra Congregazione dei Riti, la quale predispose un testo che Urbano VIII approvò il 12 marzo 1642¹⁵. Nella legislazione urbaniana i due aspetti fondamentali che emergono sono: la repressione di abusi nella venerazione di Servi di Dio morti in concetto di santità ma non canonizzati, cosicché si stabilisce che l'Ordinario, prima d'iniziare o proseguire un processo di canonizzazione, dovesse verificare se si stesse attribuendo o meno un culto pubblico del Servo di Dio di cui si trattava; modifiche procedurali di notevole importanza, rimaste in vigore sostanzialmente fino al 1983 e, in parte, ancora vigenti. Urbano VIII, dunque, richiese agli Ordinari di emettere una dichiarazione — da sottoporre alla Santa Sede che l'avrebbe confermata dopo attento studio —, che poteva essere: – di *culto pubblico legittimo* (il cosiddetto *casus exceptus*), se dal processo emergeva che esso era tributato da più di cent'anni col comune consenso della Chiesa o da tempo

¹⁴ Seguo qui anzitutto J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 88-146; ma anche: F. VERAJA, *La beatificazione. Storia, problemi, prospettive*, Roma 1983, 69-79; G. STANO, «Il rito della beatificazione da Alessandro VII ai nostri giorni», in CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, ed., *Miscellanea in occasione del V centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano 1988, 367-422; G. DALLA TORRE, «Santità ed economia processuale» (cf. nt. 9), 20-48; H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione* (cf. nt. 7), 96-102. 145-159.

¹⁵ URBANO VIII, *Decreta servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em. mi ac Rev.mi S.R.E. Cardinales Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt*, Romae, ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae 1642.

immemorabile, o per gli scritti dei Padri o di altri Santi e con la tolleranza della Sede Apostolica o dell'Ordinario (decreto del 13 marzo 1625), oppure — ancora — per indulto dei Sommi Pontefici o per concessione della Sacra Congregazione (quest'ultima aggiunta si trova nella redazione definitiva del 1642);

– di *non culto*, il che permetteva di proseguire per la via ordinaria la trattazione della causa di canonizzazione;

– di *culto pubblico illegittimo*, che doveva essere soppresso prima di continuare la causa. In questi casi, oltre alla celebrazione della Messa e dell'Ufficio, Urbano VIII proibì l'esposizione di immagini di non canonizzati con l'aureola o raggi; la stampa della loro vita con riferimenti a miracoli o fatti soprannaturali senza l'approvazione del Vescovo, che prima di darla doveva interpellare la Santa Sede ed averne risposta positiva; la collocazione di *ex voto* e di lampade e lumini votivi presso i loro sepolcri.

In questo contesto, si vede come se un Servo di Dio fosse stato venerato illegittimamente e senza il consenso della competente Autorità ecclesiastica, non sarebbe stato possibile che un tale abuso potesse continuare.

Inoltre, a partire da Urbano VIII, si configura sempre più nitidamente una doppia via di trattazione della cause: quella ordinaria o *per viam non cultus*, e quella *per viam cultus seu casus excepti*, con la cosiddetta canonizzazione o beatificazione equipollente. Entrambe, pertanto, sono parimenti valide¹⁶.

Prospero Lambertini, poi Benedetto XIV nel 1740, fu promotore della fede nella Sacra Congregazione dei Riti dal 1712 al 1728. Egli, da massimo esperto in materia e da insigne canonista quale era, sistematizzò in un trattato

¹⁶ Il can. 2125 §1 del Codice di Diritto Canonico del 1917 recita: «Pro Servis Dei, qui post pontificatum Alexandri III (1159-1181) et ante tempus a Constituione Urbaniana praeifixum ex tolerantia cultum habuerunt, peti potest positiva approbatio Romani Pontificis».

completo ed esauriente la dottrina e la procedura in materia di processo di canonizzazione nella sua monumentale opera in quattro volumi *Opus de Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*¹⁷, la cui prima edizione si ebbe a Bologna dal 1734 al 1737.

Benedetto XIV, poi, fissò anche le normative attraverso cui procedere nella trattazione delle cause procedenti *per viam casus excepti*. Si precisa che si deve istruire un processo sopra il *casus exceptus* a norma dei decreti di Urbano VIII, per verificare, mediante sentenza dell'Ordinario o del giudice delegato (o, qualora, non l'avessero fatto questi, veniva affidato ad un giudice delegato dalla Santa Sede) l'esistenza di un culto pubblico legittimo e protratto nel tempo. In seguito, la Sacra Congregazione vaglia tutti gli atti inviati dall'Ordinario e conferma, se dal caso, la predetta sentenza che, sottoposta al Romano Pontefice e da questi approvata, ottiene l'effetto di una *beatificazione equipollente*. Infine, a norma del decreto generale di Leone XII *De ordine servandi in Causis quae procedunt per viam casus excepti* (del 16 dicembre 1826), dopo l'approvazione del culto si richiede la concessione del Proprio della Santa Messa e dell'Ufficio Divino in onore del Beato.

Si deve ben notare, che proprio Leone XII prescrisse una vera e serrata procedura giudiziaria: nella riunione ordinaria della Sacra Congregazione dei Riti si esaminava la causa della conferma del culto a cui seguiva una discussione sulle osservazioni avanzate dal promotore della fede e sulle eventuali risposte fornite dalla postulazione e solo dopo aver ottenuto la conferma del culto, con successiva nuova

¹⁷ In un discorso postumo, che avrebbe dovuto pronunciare nel novembre 1958, il Servo di Dio Pio XII affermava che l'opera di Benedetto XIV «si potrebbe in qualche modo paragonare alla Somma di San Tommaso d'Aquino [...]». Coloro che si occupano di processi di beatificazione e canonizzazione considerano, a giusto titolo, Benedetto XIV il Maestro per eccellenza dei loro ordinamenti». *AAS* 20 (1959) 450-472.

istanza, durante la quale interveniva ancora il promotore della fede con le sue osservazioni, si poteva ottenere l'autorizzazione per la Messa e l'Ufficio propri. Si tratta, quindi, di una procedura giudiziaria precisa che sfocia in una vera beatificazione, secondo una metodologia attenta, lecita e prevista dalle norme della Chiesa, con finale approvazione del Papa.

Si deve, dunque, notare che

il processo *super casu excepto* non è esclusivamente istruttorio, come quello sulla fama, sulle virtù o sul martirio oppure sui miracoli, ma deve pure essere pronunciata la *sentenza* del giudice, sentenza che verrà sottoposta all'*approvazione* della Congregazione e alla *conferma* del Papa¹⁸.

Riassumendo, pertanto, competente per giudicare se un santo o beato venerato in un dato luogo fosse tra i *casus excepti* era l'Ordinario del luogo, ma se si desiderava ottenere il riconoscimento pontificio di tale culto la causa veniva introdotta presso la Sacra Congregazione dei Riti. L'*iter* giudiziale prevedeva l'istruzione di un processo ordinario *super fama sanctitatis (in genere)* e quindi il processo *super cultu, et casu excepto*. Se la sentenza era favorevole e appariva ben fondata nella discussione presso la Congregazione, il Papa dava la sua conferma, che agli effetti del culto risulta equivalente ad una beatificazione (equipollente), a cui di norma seguiva la concessione della messa e dell'ufficio propri in onore del Beato¹⁹.

3. Peculiarità e valore del processo di confermazione di un culto prestato «*ab immemorabili*» ad un Beato

Nell'affrontare il caso della conferma di un culto prestato «*ab immemorabili*» e delle implicazioni della stessa, è illuminante quanto sostenuto da un autore del XVII

¹⁸ J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 107.

¹⁹ Cf. F. VERAJA, *La canonizzazione equipollente* (cf. nt. 10), 241.

secolo, Carlo Felice De Matta²⁰, il quale ritiene che nella trattazione di simili cause vi sia un momento *contenzioso* ed uno *non contenzioso*; laddove, nel primo la Sacra Congregazione dei Riti segue le norme prescritte e, nel secondo, non si discute più sul merito della causa sotto forma di un giudizio contenzioso, ma prendendo per legittimamente provato tutto quanto dichiarato dal Dicastero, il Santo Padre (o in sua presenza), invocato lo Spirito Santo, decide. Questa precisazione ci permette, allora, di meglio collocare l'argomento da un punto di vista canonistico.

Nell'analizzare alcuni decreti del passato con cui si dava conferma al culto per decisione della Sacra Congregazione dei Riti e per l'approvazione dal Pontefice di allora, si può notare come effettivamente, secondo le norme allora vigenti, si sia scrupolosamente proceduto ad una parte istruttoria e contenziosa circa i fatti e, infine, si sia giunti ad una conclusione che, sottoposta al Sommo Pontefice, è stata da questi ratificata e fatta sua, cosicché non si può dubitare del valore di tale atto, né si può averlo in dispregio come mero atto amministrativo che, anche qualora fosse tale, non deve comunque essere trattato con sufficienza da alcuno, in quanto posto dal competente Dicastero della Curia Romana — che svolgeva all'epoca funzione vicaria del Pontefice per la materia — per il bene dei fedeli e conformemente ai prescritti legislativi inerenti e, inoltre, approvato dallo stesso Papa.

²⁰ Cf. C.F. DE MATTA, *Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus*, Roma 1678, Pars IV, cap. 1, nn. 1-2, 303-304. Attualmente, si può ritenere che, a differenza del passato, manchi un carattere prettamente contenzioso (non c'è un «litigio» fra le parti: chi adduceva le prove ed il promotore della fede) ed una vera sentenza, intesa in senso stretto, in quanto non si tratta dell'attribuzione a qualcuno di un diritto controverso. Cf. J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 62-63. Questo permette di attestare la serietà con cui comunque anche nel passato si trattavano simili questioni. Anche Apeciti nota la non simmetricità del processo per una causa di canonizzazione. Cf. E. APECITI, *L'evoluzione storica delle procedure* (cf. nt. 1), 86.

La formula con cui i decreti in parola si concludono, ovvero il «*ratam habuit*» riferita al Pontefice, sembra corrispondere a ciò che oggi chiameremmo *approvazione pontificia generica*, in quanto non si aggiunge *ex certa scientia*, che era la formula classica che equivarrebbe all'approvazione specifica. D'altra parte, però, il *confirmavit* e, soprattutto, il contenuto dell'approvazione (permissione pontificia del culto pubblico come beatificazione equipollente) fa pensare ad una approvazione di maggiore portata rispetto ad una semplice approvazione generica.

La cosa più sicura sarebbe quella di stare al significato stretto delle parole, il che comporta una maggiore certezza nella valutazione, che tuttavia diventa più stretta. Si dovrebbe, dunque, dire che si tratta, appunto, della approvazione (generica) e della conferma specifica del Papa dell'atto di approvazione del culto reso *ab immemorabili*. Qualora, dunque, si optasse per questo senso stretto, si vede come si sia comunque davanti ad un atto di grande portata e valore, in cui è intervenuto il Sommo Pontefice²¹, nel rispetto delle norme e delle procedure allora vigenti per simili cause.

La lettura, poi, dei testi di simili cause svoltesi a Roma dimostrano anzitutto la precisione con cui tutto si svolgeva tramite un serio contraddittorio fra le parti (Postulatore e Promotore della Fede), nonché una serie di elementi anche storici rilevanti a favore non solo del culto ininterrotto ma spesso anche in merito alle singole vicende in sé, indi per cui tali processi con i conseguenti atti che ne provengono, approvati e confermati dal Sommo Pontefice, hanno uno specifico valore giuridico-canonico, oltre che storico. Un atto dicasteriale, anche qualora sia di natura amministrativa, come la maggioranza degli atti che

²¹ Come recitava il can. 2132 del Codice pio-benedettino: «*Confirmatio sententiae iudicis delegati ex parte Romani Pontificis eam solam vim habet, ut probet factum immemorabilis cultus Servo Dei praestiti et usque ad sententiam perseverantis*».

l'Amministrazione della Chiesa (compresi i Vescovi diocesani) emana, ha un rilievo importante, tanto più quando riceve l'approvazione pontificia. Previo all'atto, infatti, c'è uno studio serio e l'Autorità competente si pronunzia responsabilmente, trovando l'accoglimento pontificio.

Una ricerca meramente storica²² in simili contesti, come

²² «Sarebbe utopico esigere per una persona morta in concetto di santità negli ultimi decenni del secolo XIX in un luogo sperduto, soprattutto se non europeo, la stessa completezza richiesta per un personaggio vissuto nell'ambiente ecclesiastico di Roma durante lo stesso periodo». J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 1), 58. È illuminante in questo senso il caso di Santa Caterina d'Alessandria, molto cara alla devozione popolare e alla quale molti sacri edifici sono intitolati: essa, grazie anche ad illustri storici ed agiografi, fu espunta dal Calendario universale della Chiesa in quanto di lei si conosceva poco o nulla, e quindi si poteva presumere che anche il suo martirio, come la sua esistenza, fossero «mitologici», salvo poi, nel 2003, ad opera del Papa San Giovanni Paolo II, essere reintegrata nel Martirologio Romano alla data 25 novembre, assegnandole anche il grado liturgico di memoria facoltativa. Anche oggi assistiamo a casi in cui il Papa procede a canonizzazioni equipollenti, anziché seguire la via formale e solenne. Questo è accaduto spesso con Francesco: in tre anni di Pontificato ben cinque volte ha proceduto in questo modo (i dati sono aggiornati al 15 giugno 2015). Papa Francesco ha proceduto alla canonizzazione equipollente di: Angela da Foligno, dell'Ordine Secolare di San Francesco (†1309), il 9 ottobre 2013; Pietro Favre, sacerdote professo della Compagnia di Gesù (†1546), il 17 dicembre 2013; Francesco de Laval, già Vescovo di Québec (†1708), Giuseppe de Anchieta, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù (†1597) e Maria dell'Incarnazione (al secolo: Maria Guyart), fondatrice del Monastero delle Orsoline nella città di Québec (†1672) il 3 aprile 2014. Pietro Favre era stato beatificato tramite la conferma del culto (beatificazione equipollente). Come visto, talora si tratta proprio di persone venerate precedentemente come Beati attraverso una conferma del culto prestato «*ab immemorabili*» (in tempi più remoti, lo stesso è valso — ma solo per citare un esempio fra i tantissimi che si potrebbero fare — per S. Giovanni di Matha e S. Felice di Valois, che il 21 ottobre 1666 ebbero la conferma del culto che poi venne esteso universalmente alla Chiesa — canonizzazione equipollente — nel 1694); inoltre, tali decreti di *confirmationis cultus* non appartengono solo ad un lontano passato, ma sono stati dati anche in tempi assai re-

anche una metodologia impropriamente giuridico-processuale²³, sono entrambe altrettanto insufficienti, e, nella valutazione di simili questioni, si dovrebbe sempre tenere presente non solo la Suprema Autorità che interviene, ma anche il popolo santo di Dio²⁴, come raccomanda il Santo Padre Papa Francesco nella sua prima esortazione apostolica, la *Evangelii gaudium*²⁵.

centi, segno che essi sono legittimi e, in quanto tali, riconosciuti ed usati dalla Suprema Autorità. Infatti, San Giovanni Paolo II, ad esempio, ha confermato tre volte il culto già esistente tramite la mera concessione della Messa e dell'Ufficio proprio (nel caso della Regina Edvige, il 31 maggio 1979: nell'*Index ac status causarum* del 1999, edito dalla Congregazione per le Cause dei Santi, l'atto pontificio è inequivocabilmente definito come beatificazione); nel caso del celeberrimo Beato Angelico, il 3 ottobre 1982 ed inserito tra i Beati dal succitato *Index*; e nel caso di Giovanni Sazari, il 9 dicembre 1980. Inoltre, il 21 dicembre 1992 beatificò Stanislaw Kazimierzczuk tramite la conferma del culto. Pio XI, invece, nel 1935, dopo aver dispensato dai miracoli richiesti, canonizzò Giovanni Fischer e Tommaso More, che erano stati beatificati *aequipollenter per viam cultus* e, quindi, senza miracoli; pertanto, essi sono arrivati ai supremi onori degli altari senza l'esame di alcun miracolo per la loro causa; lo stesso avvenne per S. Nicolò Taveliç e i suoi compagni, martiri. Cf. H. MISZTAŁ, *Le cause di canonizzazione* (cf. nt. 7), 100, alla nota 53; F. VERAJA, *La canonizzazione equipollente* (cf. nt. 10), 242; 475-476. Lo stesso Autore sottolinea come anche Alberto Magno e Margherita d'Ungheria siano stati dei «*Sancti, vel Beati nuncupati*» (ovvero, il cui culto era antico), poi canonizzati (il primo in modo equipollente): cf. *ibid.*, 481-496.

²³ Cf. J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 57.

²⁴ «Giova rilevare che l'approvazione della comunità è elemento determinante, seppur non unico [...]. In tal senso [...] è sempre e solo espressione del *populus fidelis* che, nell'esercizio dell'ufficio profetico e regale comune a tutti i *christifideles* [come insegnato dal Concilio Vaticano II, n.d.a.], discerne la santità (il requisito canonico, appunto, della *fama sanctitatis*) e promuove il suo ufficiale riconoscimento». G. DALLA TORRE, «Processo di beatificazione» (cf. nt. 9), 941.

²⁵ Per la pietà popolare e la devozione del popolo fedele sempre si deve avere rispetto ed onore, con quella sensibilità che fa parte della stessa carità pastorale di Cristo, di cui i Sacri Pastori sono resi partecipi in forza dell'ordine ricevuto e che espletano specialmente nell'eser-

Conclusione

Prospero Lambertini è sempre stato molto chiaro nell'asserire che dopo l'approvazione del *casus exceptus*, il Servo di Dio si deve ritenere beatificato tramite una beatificazione equipollente. Quindi, si parla di Beati validamente beatificati, così come oggi veneriamo Santi canonizzati tramite una forma equipollente di canonizzazione²⁶. Il Lambertini ritiene fuori dubbio che «il culto tri-

cizio del loro ufficio. Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, decr. conc. *Presbyterorum ordinis*, n. 14, 7 dicembre 1965, *AAS* 58 (1966) 1013. Si tratta di volgere ancora la nostra attenzione alla fede dei semplici, degli umili, di tenere — cioè — in considerazione anche quelle «periferie della fede» (per usare un linguaggio caro a Papa Francesco), che però sono il cuore pulsante delle nostre comunità cristiane, quali centri privilegiati per una nuova evangelizzazione. Il Santo Padre Francesco tratta in maniera organica e profonda il tema della pietà popolare e della devozione. Attenendoci al suo insegnamento, possiamo capire in maniera più chiara e ferma la questione. Il Pontefice prende le mosse dalla coscienza che dobbiamo avere dell'urgenza di evangelizzare e di ri-evangelizzare, partendo dagli elementi buoni che ci vengono offerti dalla realtà come strumenti propizi per l'annuncio del Vangelo e per fondare la vita cristiana in un determinato luogo e purificando, invece, quelli che sono contrari all'insegnamento del Signore Gesù. E, in questo, ci spiega il Sommo Pontefice, il punto di partenza migliore è proprio la pietà popolare. L'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* evidenzia la *forza evangelizzatrice della pietà popolare*; il Papa lo fa sviluppando il suo illuminante ragionamento in ben quattro punti del documento che, giustamente, è stato definito come la *summa* del suo Pontificato: cf. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, nn. 123-126, *AAS* 105 (2013) 1071-1073.

²⁶ Tra questi spicca il già citato San Pietro Favre, sacerdote gesuita (1506-1546), il quale, dopo aver ottenuto la beatificazione «equipollente» tramite l'approvazione del culto in data 5 settembre 1872, ad opera del Beato Pio IX, ricevette la canonizzazione «equipollente» da Papa Francesco il 17 dicembre 2013. Ho citato questo esempio perché assai recente e vicino a noi nel tempo, ma, se guardassimo con attenzione la lista delle approvazioni del culto (cf. F. VERAJA, *La beatificazione* [cf. nt. 14], 175-190), potremmo scorgere con facilità un numero non piccolo di beatificati per via di culto e poi canonizzati

butato ad un Servo di Dio e confermato dalla Sede Apostolica induce la presunzione sull'esistenza di miracoli prima della beatificazione equipollente»²⁷. Inoltre, l'insigne canonista ricorda che le cause procedenti *per viam cultus* devono comunque fondarsi o su storici degni («*probi, prudenti et fide digni*») che riferiscono testimonianze oculari («*vel propriis oculis viderunt, vel ab iis qui viderant audiverunt*») oppure su altre prove («*vel, si posteriores sunt tempore, historiam suam hauserint a sinceris, antiquis et contemporaneis monumentis*»), il che lascia ben intendere come tali cause si siano state trattate con serietà anche nella loro fase «romana»²⁸.

Benedetto XIV è fermo nel ricordare che questo modo di procedere alla conferma del culto non rappresenta in alcun modo l'introduzione di un criterio più lasso per la dichiarazione della santità, anzi è innegabile che «il culto pubblico tributato ad un Servo di Dio dai fedeli con a capo i propri pastori è un'espressione evidente delle *fides populi Dei*, e costituisce pertanto un argomento di gran peso in favore della santità»²⁹.

L'opera grande dell'illustre Lambertini fu quella di vincere un certo formalismo giuridico, che ristagna oggi più

proprio sulla base della precedente conferma del culto, a prova della validità di tali beatificazioni; difatti, non sono stati ri-beatificati per essere canonizzati, ma, secondo quanto prescritto dalle norme della Chiesa, la causa ha potuto procedere direttamente verso la canonizzazione (in quattro casi ciò è accaduto durante il Pontificato di San Giovanni Paolo II, che mai, all'atto di approvazione del culto, ha fatto seguire una beatificazione anche formale o almeno previa alla canonizzazione, cf. H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione* [cf. nt. 7], 100, alla nota 53), sia che essa sia stata formale, sia che essa, come la beatificazione, sia avvenuta in modo «equipollente» (come nel citato caso del Favre).

²⁷ J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 125.

²⁸ Cf. F. VERAJA, *La canonizzazione equipollente* (cf. nt. 10), 198-200, specialmente 198.

²⁹ J.L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause* (cf. nt. 3), 138.

che mai trovandoci in un'epoca positivistica, favorendo invece una procedura sostanziale.

Non possiamo, dunque, non concludere che è evidente come «la conferma del culto (*confirmatio cultus*) costituisce ancora una via attuale dell'accertamento della “santità canonizzata” da parte della Chiesa, purché in conformità con i decreti di Urbano VIII»³⁰.

Si tratta di una *beatificazione equipollente*, cioè di vera e valida beatificazione: se è vero che la beatificazione produce l'indulto per una Chiesa particolare di celebrare un determinato culto pubblico verso un Beato, mentre l'approvazione dello stesso solo riconosce e conferma un culto già esistente, è altresì vero che, alla fine, ciò che si sancisce in entrambi i casi è la possibilità — per Autorità Pontificia — di poter praticare, a livello locale, un culto verso un Beato, per cui il punto di arrivo è il medesimo³¹; tant'è che «il titolo di “beato” spettava e spetta tuttora ugualmente tanto ai Beati beatificati *aequipollenter* quanto a quelli che sono stati beatificati *formaliter*»³².

D'altra parte, abbiamo avuto modo di accennare alla gran quantità di Beati che, anche nei tempi recenti, hanno ottenuto pubblico culto nella Chiesa tramite questa via che, altro non è, che una delle due forme validamente ed ufficialmente stabilite — nel corso della storia — dalla Su-

³⁰ H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione* (cf. nt. 7), 99-100.

³¹ Nella normativa attuale, che riprende comunque antiche disposizioni, si ricorda anche, se si intendesse procedere alla canonizzazione, che «qualora sia stato pubblicato il decreto di conferma di culto dell'antico Beato, come è accaduto nel passato, senza la previa dimostrazione delle virtù eroiche o del martirio, in vista della canonizzazione il Vescovo procede all'istruzione dell'Inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche o sul martirio, seguendo la procedura stabilita dalle *Normae servandae* per le cause antiche». Cf. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, istruzione *Sanctorum Mater* per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali per le cause dei Santi, 17 maggio 2007, n. 34, *AAS* 99 (2007) 475.

³² Cf. F. VERAJA, *La canonizzazione equipollente* (cf. nt. 10), 241.

prema Autorità del suo modo di intervento per stabilire un culto locale a favore di un Beato³³.

Non abbiamo qui trattato dei casi in cui si sono concessi la messa e l'ufficio propri senza previamente dare la conferma del culto, *ad normam canonum*. Anche in questo caso si ha una beatificazione equipollente, più larga rispetto a quella esaminata in questo articolo. Ciò, come accennato, è avvenuto anche di recente, per esempio in due casi durante il pontificato di San Giovanni Paolo II. Tuttavia, non ci soffermiamo oltre perché — nell'eventualità che si volesse portare a canonizzazione uno di questi Beati — il *casus exceptus* dovrebbe comunque essere provato per via giudiziale, cioè come sopra descritto, quantunque nell'atto di concedere la messa e l'ufficio propri in sé vi sia implicito quel riconoscimento al culto che il procedimento per il *casus exceptus* valuta e conferma³⁴.

GIOVANNI PARISE

³³ Fokcinski, in un suo studio abbastanza recente che commenta l'ultima edizione dell'*Index ac status causarum*, attesta che — quantunque nella vigente legislazione non appaia il termine «beatificazione equipollente» — tuttora giungono alla Congregazione per le Cause dei Santi cause di «*casus exceptus*» ed il fatto che San Giovanni Paolo II per ben sei volte sia ricorso alla conferma del culto, due delle quali tramite la mera concessione della messa e dell'ufficio propri, attesta l'attualità, la validità e la vigenza dell'istituto. Cf. H. FOKCINSKI, «*Confirmatio cultus*» (cf. nt. 13), 545.

³⁴ Cf. H. FOKCINSKI, «*Confirmatio cultus*» (cf. nt. 13), 557; F. VE-RAJA, *La beatificazione* (cf. nt. 14), 163. «Si ha una beatificazione equipollente sia nel caso della dichiarazione del *casus exceptus* (conferma del culto *per decretum*), sia nel solo indulto di messa ed ufficio in onore degli antichi Beati o Santi» (*ibid.*, 156).